

# Votazione cantonale del 29 novembre 2009

# 1

## Modifica della Legge tributaria

Riduzione dell'aliquota  
d'imposta sull'utile  
delle persone giuridiche



pagine 3-8

# 2

## Modifica della Costituzione cantonale

Aumento da quattro a cinque anni  
del periodo di elezione  
degli organi politici cantonali  
e comunali



pagine 9-15

# Su cosa siamo chiamati a votare

Il 29 novembre 2009, in concomitanza con la votazione federale si vota anche a livello cantonale sui due oggetti seguenti.

## 1

### Modifica della Legge tributaria

**Riduzione dell'aliquota d'imposta sull'utile delle persone giuridiche**

La modifica della Legge tributaria, accolta dal Parlamento nella seduta del 3 giugno 2009, propone la riduzione dal 9% all'8.5% dell'aliquota d'imposta sull'utile delle persone giuridiche (art. 76, 79 e 314b1 nuovo).

## 2

### Modifica della Costituzione cantonale

**Aumento da quattro a cinque anni del periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali**

Sono sottoposte al voto popolare anche alcune modifiche della Costituzione cantonale, approvate dal Gran Consiglio il 2 giugno 2009, che prolungano da quattro a cinque anni il periodo di elezione degli organi politici cantonali (Consiglio di Stato e Gran Consiglio) e comunali (Municipio e Consiglio comunale).

# 1

## Modifica della Legge tributaria

### Su cosa si vota

Il Gran Consiglio ha deciso il 3 giugno 2009 di ridurre l'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche dal 9% all'8.5% a decorrere dal periodo fiscale 2010.

L'attenuazione dell'onere fiscale gravante le aziende (inclusi i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto) è pari al 5.5%.

I Comuni potranno liberamente scegliere nel 2010 e nel 2011 se applicare la riduzione dell'aliquota per la determinazione dell'imposta sull'utile comunale. Solo a partire dal periodo fiscale 2012, quindi 2 anni dopo il Cantone, la riduzione d'imposta sarà vincolante anche per i Comuni.

La diminuzione delle entrate fiscali annue è stimata in 14 milioni circa per il Cantone e in 11 milioni circa per i Comuni.

Considerato che i Comuni hanno la possibilità di non applicare la riduzione d'imposta nei prossimi 2 anni, l'effetto finanziario pieno per i Comuni si produrrà a partire dal periodo fiscale 2012.

La modifica della Legge tributaria in oggetto è una delle 64 misure di sostegno all'economia e all'occupazione adottate per combattere la grave crisi economica in atto.

### Referendum contro la modifica della Legge tributaria

Contro la decisione del Gran Consiglio è stato lanciato un referendum, che ha raccolto 8'890 firme valide.

La domanda di referendum, superando la soglia delle 7'000 firme, è riuscita. Compete ora ai cittadini approvare o respingere la modifica della Legge tributaria.

Chi approva  
la modifica di legge  
vota SI

Chi respinge  
la modifica di legge  
vota NO

# Perché votare SI

alle modifiche della Legge tributaria a sostegno  
dell'economia ticinese

## Le argomentazioni del Governo e del Parlamento

### Un pacchetto di misure anticrisi

L'attenuazione dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche è stata decisa nell'ambito del ben più ampio e articolato pacchetto di misure anticrisi di sostegno all'occupazione e all'economia, che ha raccolto un ampio consenso politico.

### Interventi mirati

Un pacchetto equilibrato che comprende, accanto a misure fiscali, interventi mirati a sostegno dell'occupazione, dei redditi delle persone, della formazione, della ricerca, degli investimenti (inclusi i risanamenti energetici e la promozione delle energie rinnovabili), delle imprese e delle attività economiche, come ad esempio l'edilizia o il turismo.

Da menzionare anche la creazione di un fondo di 30 milioni di franchi da parte della Banca dello Stato, garantito per 1/3 dal Cantone, per agevolare alle aziende ticinesi l'accesso al credito.

La riduzione di mezzo punto percentuale dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche:

- allinea il prelievo fiscale cantonale a quello federale, che è già dell'8.5%,
- migliora la posizione del Ticino rispetto a quella degli altri Cantoni. Oggi il nostro Cantone si situa al 16° posto, al di sopra della media svizzera.

### Per le aziende

- una misura concreta a favore delle imprese che, malgrado la grave crisi economica, riescono ancora a generare utili che possono così essere maggiormente utilizzati per effettuare investimenti e mantenere posti di lavoro,
- un segnale positivo per il futuro anche delle aziende che, superate le difficoltà grazie anche all'aiuto del pacchetto anticrisi, torneranno a generare utili e potranno beneficiare di una minore pressione fiscale.

## Per l'economia cantonale

- una misura che rende più attrattivo il Ticino per l'insediamento di attività imprenditoriali,
- che contribuisce concretamente a migliorare le condizioni quadro per l'economia del nostro Cantone, rafforzandola, con effetti positivi per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro.

## Per lo Stato

- la continuazione di un percorso di riduzione graduale e moderata dell'onere fiscale. Nel 2005 l'aliquota era del 10% ed è stata ricondotta al 9% nel 2008,
- una misura sopportabile finanziariamente in considerazione dei vantaggi che ne deriveranno per l'economia e l'occupazione in Ticino,
- e che lascia ai Comuni un adeguato lasso di tempo di 2 anni per adeguarsi alla nuova aliquota dell'8.5% rispettando così le esigenze di pianificazione finanziaria.


## In conclusione

la riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche con le sue ripercussioni positive per l'economia del Cantone va a beneficio **di tutti i cittadini**.

## Onere fiscale massimo (imposta cantonale)

sull'utile delle persone giuridiche (società di capitali) nei capoluoghi cantonali (periodo fiscale 2009)

■ Onere fiscale massimo sull'utile (in %) - - - Media (15.24%)



# Perché votare NO

al furto degli aiuti anticrisi

## Le argomentazioni del Comitato referendario

### Un regalo alle aziende

Il referendum è stato lanciato affinché, con la scusa della crisi economica, non si sottraggano venticinque milioni di franchi all'anno a chi patisce le conseguenze della recessione per regalarli alle aziende che la crisi non la sentono. Alle imprese che fanno utili va senz'altro un plauso per saper tenere il colpo di questi tempi, ma una simile positiva realtà non deve esimere questi soggetti dal mostrarsi solidali con chi la crisi la soffre davvero. Nessuno chiede alle imprese di pagare di più, ma sarebbe ingiusto che, con la scusa della crisi, chi riesce a fare utili pagasse di meno.


### Una somma notevole

Venticinque milioni di franchi all'anno (circa 14 di sgravi cantonali e circa 11 di sgravi comunali) sono una somma ingente. Rappresentano, per fare solo qualche esempio:

- il costo netto di tutti gli assegni familiari di complemento
- un quarto del costo netto di tutte le case per anziani
- un terzo del costo netto di tutta la polizia cantonale
- il 40% del costo netto di tutti i licei
- una volta e mezzo il costo netto degli assegni di studio.



## Aiutare chi la crisi economica la subisce



## Effetti negativi a medio termine sui Comuni

Questi soldi devono essere usati per aiutare chi la crisi la subisce davvero, pur non avendo alcuna colpa, e non devono essere distribuiti a pioggia con la scusa del “segnale al mondo economico”. Le imprese che fanno utili non hanno bisogno di un premio statale per non essere state colpite dalla crisi, soprattutto se questo premio è finanziato sottraendo risorse importanti destinate a chi la crisi la subisce per davvero.

Per queste aziende la riduzione dell'aliquota dello 0,5% è un minimo risparmio fiscale, che non incide minimamente sulle loro scelte concrete, sulla loro capacità innovativa, tanto meno sulla creazione di posti di lavoro.

Il referendum tocca anche i Comuni, almeno quelli con un gettito importante per le persone giuridiche.

Per due anni essi avranno una scappatoia teorica, ma poi dovranno passare alla cassa e rinunciare a risorse importanti. Ciò avrà un effetto diretto per i loro cittadini, ma si ripercuoterà anche sui Comuni più deboli, perché ci saranno meno risorse per il contributo di livellamento intercomunale: quei soldi, cioè, che dai Comuni benestanti vanno ai Comuni finanziariamente deboli.

In conclusione, **votando No** si eviterà che i soldi degli aiuti anticrisi vengano destinati a chi in crisi non è, lasciando nelle difficoltà chi la crisi la subisce e, nel contempo, riducendo sul medio termine la solidarietà intercomunale.



# Modifiche di legge sottoposte alla votazione

## Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 19 maggio 2009 n. 6200 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

**decreta:**

### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

#### **Art. 76**

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è dell'8.5 per cento dell'utile netto.

#### **Art. 79**

L'imposta sull'utile dei fondi d'investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è dell'8.5 per cento dell'utile netto.

#### **Art. 314b1 (nuovo)**

In deroga all'articolo 276 capoverso 2 per le persone giuridiche e per i periodi fiscali 2010 e 2011, per il calcolo dell'imposta cantonale base, il Municipio ha la facoltà di aumentare di 0.5 punti percentuali l'aliquota dell'imposta sull'utile di cui agli articoli 76 e 79. La decisione deve essere adottata al più tardi con la decisione che determina il moltiplicatore d'imposta dei due periodi fiscali interessati.

### **II. Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Bellinzona, 3 giugno 2009

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **R. Calastri**

Il Segretario: **R. Schnyder**

**Imposta sull'utile delle  
persone giuridiche;  
supplemento d'imposta  
comunale 2010 e 2011**



## Aumento del periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali

### Su cosa si vota

Il periodo di elezione degli organi politici cantonali (Consiglio di Stato e Gran Consiglio) e comunali (Municipio e Consiglio comunale) è sancito dalla Costituzione cantonale.

La durata quadriennale delle cariche elettive per le elezioni politiche è un principio acquisito ormai da lungo tempo, ma non per questo deve restare per forza immutato.

Il tema dell'estensione da quattro a cinque anni del periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali è stato sollevato il 10 marzo 2003 con un atto parlamentare dai deputati Filippo Gianoni e Fabio Regazzi.

L'iter che ne è seguito ha portato all'approvazione del messaggio governativo n. 6149 del 2 dicembre 2008. Il 2 giugno 2009 il Gran Consiglio con 49 voti favorevoli, 34 contrari e 2 astensioni ha accolto la modifica in tal senso di alcune norme della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

In particolare sono oggetto di modifica le seguenti disposizioni della Costituzione cantonale:

- art. 18 cpv. 1 che prevede l'aumento a cinque anni del periodo di elezione del Municipio e del Consiglio comunale
- art. 42 lett. b che prevede il referendum facoltativo per le spese che eccedono fr. 200'000.– per un periodo di almeno cinque anni
- art. 44 cpv. 2 che prevede l'adeguamento dei termini per la revoca del Consiglio di Stato alla nuova durata della legislatura
- art. 52 che prevede l'aumento a cinque anni del periodo di elezione del Consiglio di Stato e Gran Consiglio.

**Trattandosi di modifiche costituzionali, spetta al Popolo sovrano pronunciarsi.**

## Le argomentazioni del Governo e del Parlamento

---

### **Tempi di cambiamenti nella politica ticinese**

La politica ticinese vive una significativa trasformazione: la proposta di allungare il periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali rientra in quest'ambito.

### **La durata della legislatura di cinque anni**


L'estensione del periodo di elezione non è una novità a livello svizzero e all'estero. Nella Confederazione sono due i Cantoni che conoscono la durata di cinque anni della legislatura a livello cantonale ovvero Friburgo e Vaud.

### **Il difficile compito delle autorità politiche**

Il mutato clima politico degli ultimi anni in Ticino pone d'attualità il difficile compito dei politici nel fronteggiare i problemi e l'attività politica.

### **Una buona soluzione**

La durata di cinque anni della legislatura consentirebbe:

- alle autorità politiche elette di svolgere compiutamente i loro compiti
  - di impostare meglio l'attività politica secondo il mandato loro affidato dal Popolo
  - di permettere comunque ai cittadini di esprimere entro un termine ragionevole un giudizio sull'operato delle autorità politiche mediante il rinnovo della fiducia o affidare il mandato a altre persone.
- 

## Un anno in più


Il prolungamento di un anno della legislatura cantonale e comunale potrebbe garantire:

- una maggiore coesione degli organi politici in relazione ai progetti da attuare e alla loro realizzazione
- il miglioramento della governabilità perché le autorità politiche possono dedicare maggiore tempo alle attività per le quali sono stati eletti, senza essere distratti troppo presto dalle esigenze del periodo della campagna elettorale
- la possibilità di portare a termine più facilmente progetti importanti nel corso del mandato, evitando che un rapido passaggio di una legislatura all'altra finisca con arrestare o rallentare lo studio e l'approfondimento dei problemi, anche a seguito dei possibili cambiamenti dei rapporti di forza tra i partiti e delle persone
- il contenimento, seppur moderato, della spesa pubblica per gli appuntamenti elettorali.

## Maggiore tempo alle autorità politiche

Le modifiche costituzionali in votazione attribuiscono quindi alle autorità politiche maggior tempo per la loro attività e ciò con il proposito di migliorare la loro coesione e forza propositiva e progettuale nella soluzione dei problemi della società ticinese.

Per questi motivi il Governo e il Parlamento raccomandano di votare **Si** all'estensione del periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali.



# Perché votare **NO**

e mantenere la legislatura di quattro anni

## Le argomentazioni dei contrari

---

### **Cinque anni non significano miglior governabilità**

La maggior durata della legislatura non significa necessariamente miglior governabilità, che dipende piuttosto dalle persone che vengono elette e dai rapporti di forza tra i partiti. Sostenere che la durata di quattro anni non sia ottimale per la governabilità e la trattazione dei dossier rappresenta un alibi per nascondere la vera origine dei problemi.

Inoltre, qualora vi siano conflitti in un Esecutivo, si corre il rischio di prolungare la situazione di litigiosità di un ulteriore anno, a scapito del buon funzionamento delle istituzioni.

### **L'estensione della legislatura non è necessaria**

L'aumento di un anno non porterà necessariamente a un incremento rilevante dei progetti conclusi nel corso della legislatura stessa. Vi sono parecchie tematiche che rimangono bloccate nel mezzo della legislatura, anche quando non vi sono campagne elettorali in corso. La velocità di trattazione degli oggetti dipende da vari fattori, quali, ad esempio, la volontà politica di affrontarli o la possibilità di mettere in discussione le decisioni mediante l'esercizio dei diritti politici (domande di referendum e di iniziativa) e, in alcuni casi, a causa di ricorsi.

### **La durata di quattro anni è adeguata**

I quattro anni sono un principio ancorato nelle nostre istituzioni e consolidato nella tradizione. Il fatto che, sia la Confederazione, sia 24 Cantoni su 26 abbiano una legislatura della durata di quattro anni ne dimostra l'adeguatezza.

La fissazione della durata della legislatura deve da un lato considerare l'esigenza di consentire alle persone elette di operare le scelte secondo il mandato loro affidato; dall'altro, deve essere consentito al Popolo di pronunciarsi sull'operato degli eletti, confermandoli in carica o sostituendoli. Un periodo di quattro anni concilia molto bene queste due esigenze.

---


## Perdita della correlazione con le elezioni federali

La prassi attuale, consolidata da parecchi decenni, è caratterizzata dall'anno elettorale (elezioni cantonali in aprile, elezioni federali in ottobre, elezioni comunali nell'aprile successivo) che ritorna ciclicamente ogni quattro anni. C'è un periodo elettorale che dura (tenendo conto della campagna elettorale cantonale) un anno e qualche mese. Poi, per poco meno di tre anni, non ci sono elezioni. Ben diversa sarebbe la situazione se si portasse la durata della legislatura cantonale e comunale a cinque anni, con quella federale che rimarrebbe comunque di quattro. La regolarità delle scadenze sarebbe completamente stravolta e, paradossalmente, avremmo un aumento degli anni con appuntamenti elettorali. Per tre volte in un ventennio si avrebbero ad esempio tre anni elettorali consecutivi. Tutto ciò comporterebbe un disorientamento nei cittadini e non poche difficoltà ai partiti che dovrebbero invece dedicare i periodi tra una scadenza elettorale e l'altra ad approfondire temi prettamente politici.

## Costi

Il risparmio indicato dai fautori della proposta è irrisorio (mediamente meno di 50'000 franchi all'anno) e sarebbe ottenuto a spese della democrazia.

Per questi motivi i contrari all'estensione del periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali raccomandano di votare **No**.



# Modifiche di legge sottoposte alla votazione

## IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 2 dicembre 2008 n. 6149 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

### **I.**

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

#### **Art. 18 cpv. 1**

<sup>1</sup>I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo di cinque anni.

#### **Art. 42 lett. b**

b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a  
fr. 1'000'000.– o una spesa annua superiore a  
fr. 200'000.– per almeno cinque anni;

#### **Art. 44 cpv. 2**

<sup>2</sup>La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi quattro anni dall'elezione integrale.

## **Elezioni**

#### **Art. 52**

L'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni cinque anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.

### **II.**

Ottenuta l'approvazione del Popolo, la modifica della Costituzione cantonale è pubblicata nel Bollettino ufficiale dalle leggi e dagli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 2 giugno 2009

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **R. Calastri**

Il Segretario: **R. Schnyder**

1

Modifica della  
Legge tributaria





ANQUE NATIONALE SUISSE  
BANCA NAZIONALE SVIZZERA

Auguste Forst 1842-1893



2

Modifica della  
Costituzione cantonale



## Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SI** o **NO** per la modifica degli art. 76, 79 e 314b1 (nuovo) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (riduzione dal 9% all'8.5% dell'aliquota d'imposta sull'utile delle persone giuridiche) e per la modifica degli art. 18 cpv. 1, 42 lett. b, 44 cpv. 2 e 52 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (aumento da quattro a cinque anni del periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali).

### Orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 29 novembre 2009 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Gli elettori sono invitati a porre attenzione agli orari di voto e ai giorni di apertura degli uffici elettorali, consultando gli albi comunali, verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto oppure chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale.

### Voto per corrispondenza generalizzato

**È possibile votare per corrispondenza senza inoltrare la richiesta alla Cancelleria comunale.**

**Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite tramite il servizio postale (con affrancatura) oppure recapitate alla Cancelleria o depositate, laddove esistono, nelle bucalettere comunali (senza affrancatura).**

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

### Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) **la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla)** che ripone unitamente alla busta con l'indicazione votazione cantonale e quella con l'indicazione votazione federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

Le buste del voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 29 novembre 2009** per essere considerate ai fini dello spoglio. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

### Voto al seggio elettorale

**L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto;** essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni è a disposizione  
il numero verde 0800 00 15 00  
oppure il sito [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici)